



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE:**  
**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO**  
**ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE”**

**(LEGGE FINANZIARIA 2005)**



Disegno di legge concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2005)”

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E PROGRAMMATICO**

Art. 1

Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 2005, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 543.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella D, allegata alla presente legge (U.P.B. E03.032).

2. Le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

3. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui al comma 1 possono essere stipulati per una durata massima di ammortamento di trent'anni. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e di emissione, anche con specifico riferimento alla scelta tra tasso fisso e variabile, nonché il tasso massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale da garantire l'economicità dell'operazione rispetto a quella eventualmente realizzabile con la Cassa depositi e prestiti.

4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2006; il relativo onere è valutato in euro 31.400.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (U.P.B. S03.050 e S03.051).

5. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2004, stimato in euro 2.811.887.000 (U.P.B. E03.032) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2003 (pari ad euro 2.918.567.000) e il saldo finanziario dell'anno 2004 – calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno (pari ad euro 643.320.000) e il risultato dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge

regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (stimato in euro 750.000.000) – mediante ricorso all'indebitamento con le condizioni e le modalità di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 (U.P.B. E03.032); i relativi oneri sono valutati in euro 162.500.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (U.P.B. S03.050 e U.P.B. S03.051).

6. Il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5 è ridotto in relazione all'acquisizione di maggiori entrate, nell'anno 2005, derivanti da operazioni di privatizzazione del patrimonio disponibile regionale.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'articolo 6, comma 6, lettera b bis), della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella A.

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini dell'articolo 6, comma 9, lettera b ter) della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

9. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per anni 2005 – 2007, nella misura indicata nell'allegata tabella C.

## Art. 2

### Chiusura di contabilità speciali e conti correnti ex L.R. 1/1975

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, titoli I e II, è soppressa.
2. Le disponibilità finanziarie rivenienti da tale chiusura sono destinate:
  - a) per complessivi euro 166.518.548 al programma d'intervento per gli anni 1994 - 1999 di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 e in particolare per euro:
    - 29.440.768 al titolo di spesa 12.3.01 – incentivi al settore industriale, L.R. 15/1994;
    - 70.570 al titolo 12.3.02, lettera b) – imprenditoria giovanile nel settore turistico;
    - 2.582.284 al titolo di spesa 12.3.02, lettera c) – interventi nel settore ittico;
    - 5.164.569 al titolo di spesa 12.5.01 – interventi per la continuità territoriale;
    - 44.260.357 al titolo di spesa 12.5.02 – problema energetico regionale;
    - 85.000.000 al titolo di spesa 12.6.00 – fondo di riserva.
  - b) alle entrate della Regione (U.P.B. E03.008) le disponibilità residue, valutate in euro 64.496.000 delle quali una quota pari ad euro 10.501.000 è iscritta in un apposito capitolo dell'U.P.B. S03.079 per essere destinata alle finalità di cui al titolo di spesa

11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-90 di cui alla legge n. 268 del 1974; per le stesse finalità è autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000.

3. E' disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1° gennaio 1975, n. 1, a tutto il 31 dicembre 1999; le relative disponibilità valutate in euro 25.000.000 sono riversate alle entrate della Regione (U.P.B. E01.026).
4. All'assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento, per quelli discendenti dal comma 1, dal fondo di riserva di cui al titolo 12.6.00, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni e, per quelli discendenti dal comma 3, mediante attingimento dai fondi di cui al medesimo articolo 31.
5. In caso di carenza di disponibilità finanziarie sul titolo di spesa 12.6.00 per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 si provvede ad impinguare lo stesso titolo mediante attingimento dal fondo di cui all'U.P.B. S03.015.

### Art. 3

#### Recuperi e soppressione di Fondi di rotazione o assimilati

1. E' disposta, nell'anno 2005, la soppressione dei seguenti fondi, le cui relative disponibilità sono riversate alle entrate del bilancio regionale (U.P.B. E03.031):

- a) fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi della legge 1° febbraio 1965, n. 60;
- b) fondi istituiti presso la Banca Nazionale del Lavoro e il Banco di Sardegna, ai sensi della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47; sono abrogati gli articoli da 1 a 5, 12 e 13 della succitata legge regionale n. 47 del 1968.

2. E', altresì, disposta la soppressione del fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, le cui disponibilità, al netto delle competenze dovute a Banca CIS, sono iscritte, previo accertamento in conto entrate, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di bilancio, in conto dell'U.P.B. S09.046 per essere destinate alla gestione liquidatoria della Marfil S.p.A. e delle finanziarie regionali SIGMA Invest S.p.A. e INTEX S.p.A. e loro collegate, per il quale intervento è, altresì, autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 6.500.000. (U.P.B. S09046)

3. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità e interessi sui fondi di rotazione non operativi di cui ai sottoelencati fondi:

- L.R. 8/97 art. 16, Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali c/o Banca CIS
- L.R. 8/97 art. 16, Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali c/o SFIRS
- L.R. 65/50, Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia c/o il CIS
- L.R. 20/51, Provvidenze a favore delle imprese di navigazione c/o il CIS

devono essere semestralmente riversati alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031 - Cap. 36103); le suddette somme devono essere riversate al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi medesimi. Nell'eventualità di mancanza di disponibilità sul fondo per la copertura di tali spese si provvede mediante attingimento dal fondo di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della regione), secondo le procedure previste nello stesso articolo.

4. È disposto, nell'anno 2005, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 20.000.000 riveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):

- a) euro 15.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna), art. 6 (Fondo di garanzia), costituito presso la Banca CIS;
- b) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupati nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;
- c) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupati nel settore industriale), costituito presso la SFIRS;
- e) euro 1.000.000 dal fondo relativo all'art. 32 (Interventi a favore delle attività produttive del comparto agro-industriale) della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, costituito presso la SFIRS.

#### Art. 4

##### Razionalizzazione e controllo della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento CEE 1260 del 21 giugno 1999, l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie e società partecipate regionali e società facenti parte del settore pubblico allargato del territorio regionale, predisponendo il conto consolidato della Regione ed avvalendosi del Nucleo Conti Pubblici Territoriali istituito presso la Regione Sardegna; le eventuali risorse statali attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 73, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448 e della deliberazione CIPE n. 134/2003 sono utilizzate per incentivare

l'attività e il personale del Nucleo Conti Pubblici Territoriali, il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 1° giugno 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nella legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) nell'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. Le variazioni compensative tra capitoli della medesima Unità Previsionale di Base, le variazioni per le integrazioni di cassa e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del Direttore generale; tali determinazioni sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di Amministrazione, ovvero al Commissario straordinario, agli Assessori regionali competenti per materia e all'Assessore regionale competente in materia di bilancio;

b) nell'articolo 4 al comma 3 le parole "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti "per un massimo di tre volte";

c) nell'articolo 4 al comma 6 l'espressione da "e, per i bilanci" sino a "bilancio regionale" è sostituita dalla seguente:

"I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni".

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE**  
**E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Art. 5

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia

1. L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) è soppresso a far data dal 29 luglio 2005, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7 ed è posto in liquidazione. Per la gestione liquidatoria trovano applicazione per quanto compatibili, le disposizioni previste nell'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33; ulteriori modalità e criteri sono stabilite con direttive della Giunta regionale.

2. Il Commissario liquidatore dell'ESAF, entro tre mesi dalla nomina, presenta il piano finanziario della gestione liquidatoria comprendendovi gli oneri finanziari conseguenti all'avvio della gestione di ESAF S.p.A., disposta dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1999. Le operazioni di liquidazione non possono protrarsi oltre il termine di 24 mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di liquidazione.

3. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 è disposto lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 5.000.000 per l'anno 2007 (U.P.B. S08.014).

4. Nella legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, all'articolo 3, sono introdotte le seguenti modifiche:

- nel comma 1 le parole "Lire 200.000.000" sono sostituite da "euro 200.000,00";
- nel comma 3 le parole "lire 500.000.000" sono sostituite da "euro 1.000.000,00".

5. Le tariffe idriche dell'acqua grezza ad usi multipli sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, sulla base dei principi e dei criteri previsti dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE.

6. E' autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 1.500.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431 (U.P.B. S08.045).

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2005, all'Ente Autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di:

- euro 4.000.000 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell'area meridionale della Sardegna (U.P.B.



S08.014);

- euro 2.500.000 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture del sistema appartenenti al demanio regionale (U.P.B. S08.055).

8. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli Enti Locali è autorizzato lo stanziamento di euro 12.000.000 per l'anno 2005 (U.P.B. S08.073).

9. Per la progettazione delle opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese quelle relative alla viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 99 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzato lo stanziamento di euro 2.000.000 nell'anno 2005, di euro 3.000.000 nell'anno 2006 (U.P.B. S08.081).

10. Per far fronte alle spese necessarie all'esecuzione di opere urgenti di sistemazione e consolidamento a difesa del suolo inerenti gli eventi alluvionali del novembre 1999, il Comune di Castelsardo è autorizzato ad utilizzare i finanziamenti nei limiti delle somme erogate dall'Amministrazione Regionale a titolo di anticipazione.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'impossidenza di altri alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, richiesto ai fini della concessione di agevolazioni previste dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è esteso all'intero territorio della Sardegna ed ai tre anni precedenti la data di presentazione della domanda. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali sia stato accertato uno spopolamento negli ultimi dieci anni superiore al 20 per cento, il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento per gli interventi di recupero, comprese le spese per l'acquisto dell'immobile, nelle zone classificate A dagli strumenti urbanistici. La Giunta Regionale aggiorna il programma di intervento previsto dalla citata legge regionale assicurando la priorità degli interventi a soggetti e nuclei familiari appartenenti a fasce sociali deboli. La disposizione di cui al presente comma si applica ai procedimenti non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. L'articolo 16, comma 9, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, è soppresso.

13. Per le spese connesse alle attività di monitoraggio nel campo dell'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché per le spese di tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale, è autorizzato, anche per l'attivazione di apposita convenzione con l'Osservatorio Economico di cui al successivo articolo 37 comma 6, lo stanziamento di euro 125.000 nell'anno 2005; agli oneri per gli anni necessari si provvede con legge finanziaria (U.P.B. S08.045).

14. È autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 2.500.000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni

(U.P.B. S08.039).

15. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, è autorizzato, nell'anno 2005, l'ulteriore stanziamento di euro 3.500.000 (U.P.B. S08.073).

16. È autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le Province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (U.P.B. S08.073).

## Art. 6

### Disposizioni nel settore agricolo

1. Nella lettera d) dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 le parole "nella misura del 100 per cento" sono sostituite con "fino al 100 per cento".

2. È disposto il non recupero delle anticipazioni erogate agli Enti pubblici economici, fusi nel Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, per l'acquisto e l'installazione di strumenti aziendali per la misura del consumo idrico, a condizione che le opere siano completate e collaudate entro il 30 giugno 2005.

3. È autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 6.000.000 a favore dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura per la concessione di contributi straordinari a favore delle imprese del comparto lattiero-caseario ovi-caprino per il miglioramento della qualità del latte nelle zone diverse da quelle dichiarate svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento comunitario 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. S06-035).

4. Per la ricezione ed istruttoria delle domande concernenti le misure del Piano di Sviluppo Rurale, delle domande di aiuto "de minimis" e delle domande per i carburanti agevolati è autorizzata la stipulazione di convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti in Sardegna; la relativa spesa è valutata in annui euro 400.000 (U.P.B. S06.011).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n° 228 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di programmi di attività di cui all'articolo 28 del medesimo decreto. L'aiuto sarà erogato dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea delle direttive di attuazione, emanate con deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 per l'anno 2005 (U.P.B. S06.063).

6. Al fine di assolvere all'obbligo previsto dal Decreto Interministeriale del 26 luglio 2000, per la formazione e aggiornamento dello Schedario Viticolo e dell'inventario

del potenziale produttivo viticolo, previsto dalle norme comunitarie che hanno riformato l'OCM vitivinicolo, è disposta in caso di ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, successiva al termine del 31 dicembre 2001 stabilito dal richiamato decreto ministeriale, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ettaro. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i sessanta giorni. Se le superfici dichiarate differiscono in misura superiore al 20 per cento sia in eccesso che in difetto rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ettaro di differenza fra la superficie dichiarata e la superficie effettiva. I soggetti che ottengono la regolarizzazione di cui all'articolo 2 paragrafo 3 lett. a) del Regolamento (CE) 1493/1999 sono tenuti al versamento di una somma pari a euro 100 per ettaro di superficie interessata alla regolarizzazione. L'importo delle sanzioni è rapportato alla superficie vitata ed è arrotondato all'euro superiore. (U.P.B. E06.014)

7. Sulle economie realizzate su finanziamenti erogati per la realizzazione di programmi di intervento l'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) è autorizzato ad attivare per il triennio 2005-2007, un programma finalizzato a sostenere il miglioramento qualitativo dei formaggi pecorini a Denominazione di Origine Protetta.

8. Il programma di cui al precedente comma sarà attuato contestualmente all'avvio delle procedure di modifica dei relativi disciplinari di produzione.

9. E' autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (U.P.B. S06.053).

## Art. 7

### Interventi nel settore dei trasporti

1. E' autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 85.583.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni; una quota del suddetto stanziamento, per un importo fino ad euro 8.500.000 è destinato alla copertura del rinnovo del C.C.N.L. del trasporto pubblico locale (U.P.B. S13.011).

2. Al fine di garantire la sicurezza lungo il canale di soccorso aereo situato nella laguna di Santa Gilla, è autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 500.000 destinato al ripristino della navigabilità dello stesso canale (U.P.B. S13.024).

3. Nell'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“I contributi per la costruzione e per l’acquisto di infrastrutture ed impianti fissi possono essere concessi anche ad enti locali, singoli o associati, ancorché non concessionari di servizi pubblici di linea per viaggiatori di interesse regionale purché finalizzati alla realizzazione di autostazioni e di fermate comuni a tutti i servizi di trasporto pubblico, indipendentemente dal vettore esercente”.

4. I commi 3 e 4 dell’articolo 20 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 sono abrogati.

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI ISTRUZIONE**  
**E ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIO-SANITARIE**

Art. 8  
Disposizioni in materia di lavoro

1. L'articolo 34 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:

“la valutazione tecnica in ordine agli interventi finanziati è svolta da un gruppo di lavoro costituito con Decreto dell'Assessore competente, composto da cinque funzionari dipendenti dall'Agenzia Regionale del Lavoro e dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione Sociale.

2. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 è sostituito dal seguente:

1. In deroga al comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990 n. 1, con decorrenza 1° gennaio 2005, i soggetti aventi diritto ai finanziamenti previsti dall'articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13. Possono ottenere l'anticipazione dei contributi concessi nella misura del 45 per cento.

3. L'articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27 è abrogato.

4. A valere sullo stanziamento iscritto in conto dell'U.P.B. S10.040 é autorizzato, nell'anno 2005, la spesa di euro 1.760.000 per l'erogazione di contributi a favore delle organizzazione cooperativistiche legalmente riconosciute per le finalità di cui all'articolo 4, punti 1., 2., 3., 4. e 5. della legge regionale 17 febbraio 1957, n. 5 e legge regionale 6 agosto 1970, n. 17 relative all'anno 2004.

5. Le risorse impegnate nell'esercizio 2004 ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 possono essere destinate per l'emanazione di un relativo bando di almeno euro 12.000.000 per gli anni 2005-2006.

6. Il bando di cui al comma precedente deve incentivare le assunzioni secondo le seguenti priorità:

1. assunzione di soggetti delle categorie protette e svantaggiate di cui alla legge n. 68 del 1999, in eccedenza rispetto alla quota obbligatoria, e gli ultraquarantacinquenni;
2. contratti a tempo indeterminato full time;
3. contratti a tempo indeterminato part-time orizzontale.

7. Nella predisposizione della graduatoria di merito del bando di cui al comma 5., rispettando i criteri di priorità del precedente comma, devono avere ulteriore priorità dal punto di vista della tipologia societaria “le imprese”.

8. E' autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 22.231.000 per la realizzazione del programma di formazione professionale (U.P.B. S10.049).

9. Al fine di garantire entro il termine massimo del 31 dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, la Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva un disegno di legge che preveda modalità di incentivo all'esodo e di ricollocazione presso altre istituzioni o enti del personale inserito nell'Albo di cui all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 42 del 1989.

## Art. 9

### Disposizioni nel settore dell'istruzione, cultura, spettacolo e sport

1. A favore della formazione universitaria sono autorizzati, nell'anno 2005, i seguenti interventi:

- a) a decorrere dall'anno 2005 è istituito nel bilancio regionale – U.P.B. S11.070 - un fondo destinato a finanziare le università diffuse nel territorio con una dotazione per lo stesso anno di euro 6.520.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.  
Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previa concertazione con i Rettori delle università sarde ed i rappresentanti delle università nel territorio, sono definiti i criteri di riparto ed i programmi di spesa.
- b) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento; (U.P.B. S11.070);
- c) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale n. 32 del 1997 (U.P.B. S11.070);
- d) la spesa di euro 400.000, a valere sullo stanziamento iscritto in conto dell'U.P.B. S11.072 (Cap. 11160-00), per la concessione di finanziamenti agli E.R.S.U. di Cagliari e Sassari, per le spese sostenute, nell'anno 2005, per l'erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Università di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio. (U.P.B. S11.072).

2. A favore delle attività di spettacolo e cultura sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) nell'anno 2005, la spesa di euro 200.000 per la costituzione ed il funzionamento dello Sportello Sardegna Film Commission finalizzato a consentire la produzione in loco di opere cinematografiche e televisive e per la concessione di contributi a ciò destinati dalla normativa regionale (U.P.B. S11.041);

- b) nell'anno 2005, la concessione di un contributo di euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (U.P.B. S11.041);
- c) nell'anno 2005, la spesa di euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attività istituzionale (U.P.B. S11.020);
- d) nell'anno 2005, la spesa di euro 50.000 a favore dell'Associazione Sarda Intercultura per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori (U.P.B. S11.075);
- e) nell'anno 2005, a favore della Scuola di Specializzazione per la formazione iniziale degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS), la spesa di euro 220.000 per lo svolgimento di un corso di specializzazione degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 febbraio 2002 (U.P.B. S11.075);
- f) nell'anno 2005, la spesa di euro 180.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca, monografie e riviste a carattere scientifico, aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda. In particolare possono essere oggetto di finanziamento studi e ricerche afferenti a qualunque ambito scientifico, con esclusione della ricerca a fini industriali, nonché la pubblicazione di memorie originali, di opere di particolare valore e di quelle aventi carattere periodico. Destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli Istituti e le Società di ricerca aventi sede legale e operativa in Sardegna, ad esclusione delle Università (U.P.B. S11.075);
- g) nell'anno 2005, la concessione di un contributo di euro 134.000 a favore del Centro Studi Filologici Sardi per il funzionamento (U.P.B. S11.041).
- h) il contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è commisurato allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attività culturali previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio (U.P.B. S11.041);
- i) per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, articoli 3 e 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere direttamente spese per la realizzazione di progetti e attività anche fuori dal territorio nazionale, finalizzati alla tutela, documentazione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda nelle sue multiformi espressioni, a' valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'U.P.B. S11.020;
- l) nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 l'espressione "entro il mese di marzo precedente all'anno scolastico di riferimento è sostituita come segue:  
"entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione".
- m) nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 le parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno" sono sostituite come segue:  
"entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione".

n) il testo del comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è così modificato:

“A partire dall'anno 2006 il termine per la presentazione delle domande è fissato con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito Internet della medesima, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di concessione del beneficio”;

o) nel testo del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, le parole “la liquidazione del saldo verrà autorizzata con un successivo programma, adottato con le forme di cui al precedente comma 1, nel quale dovranno essere vagliati le effettive spese sostenute, la proficuità dell'attività svolta e quant'altro previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 31”, sono sostituite da “La liquidazione del saldo verrà autorizzata con apposito provvedimento di spesa, che dovrà essere assunto in conformità alle effettive spese sostenute, alla proficuità dell'attività svolta e quant'altro previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 31”.

p) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- il comma 14 dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7;
- il comma 6, lettera n) dell'articolo 13 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3;
- il comma 7 dell'articolo 12, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6.

q) nel punto 1, comma 1, dell'articolo 111 della legge regionale 4 giugno 1988 , n. 11 le parole “nella misura del 75 per cento” sono sostituite da “fino al 75 per cento”.

3. E' autorizzata, nell'anno 2005, la concessione di un contributo straordinario di euro 120.000 alla Commissione Organizzatrice Regionale (C.O.R.) dei Giochi sportivi studenteschi 2005, per la partecipazione delle compagini sarde alle manifestazioni in territorio nazionale e per l'organizzazione in Sardegna di fasi regionali e nazionali dei “Giochi sportivi studenteschi 2005”, nonché delle relative manifestazioni collaterali, da inquadrare nell'ambito del “2005 – Anno mondiale dell'educazione fisica”, proclamato dall'Unesco (U.P.B. S11.036).

4. Al fine di garantire continuità agli interventi previsti dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 22, artt. 4, 5, 10, dalla L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, art. 14 e dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 36, una quota pari al 60 per cento degli stanziamenti iscritti in bilancio 2005 e destinata ai programmi di spesa relativi all'anno 2004.

5. Le lettere c) ed f) del comma 1, dell'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 sono sostituite come segue:

- lettera c): 16 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie; 6 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie.
- lettera f): 10 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.



## Art. 10

### Disposizioni in materia di sanità ed assistenza sociale

1. Al fine di garantire il coordinamento degli interventi di politica sociale, nelle more della revisione della legge regionale n° 1 del 1977, i provvedimenti assunti in materia di servizi ed interventi socio-assistenziali sono assunti dagli assessorati competenti ai sensi della legge regionale n° 1 del 1977 di concerto con l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il quale ne assicura la coerenza rispetto alle complessive priorità in materia di assistenza sociale.

2. Al fine di favorire il buon uso del farmaco e di contenere lo sfondamento del tetto del 13 per cento previsto dalla legge n° 405 del 2001 per la spesa farmaceutica convenzionata, è istituita la Commissione Tecnica per l'assistenza farmaceutica con il compito di contribuire alla definizione di un insieme organico di interventi tesi a riqualificare la spesa e l'assistenza farmaceutica. La Commissione, nominata dalla Giunta su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è composta da non più di 10 membri scelti sulla base delle competenze tecniche e delle esperienze di valutazione delle politiche sanitarie in ambito farmacologico, epidemiologico, clinico, organizzativo, economico, informatico e dell'informazione scientifica. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale predisponde, anche avvalendosi della Commissione Tecnica, un piano organico di interventi volto a riallineare - nel medio periodo e a partire dal 2005 - la posizione della Regione rispetto ai parametri di riferimento definiti in sede nazionale e a garantire un progressivo miglioramento dell'assistenza farmaceutica. Le relative spese, valutate in euro 50.000 fanno carico all'U.P.B. S12.023.

3. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, già prorogati dall'articolo 15 comma 13 della legge regionale 29 aprile 2003 n. 3, possono essere ulteriormente prorogati, non oltre il 31 dicembre 2006, con provvedimento motivato dell'Assessorato regionale competente in materia di igiene, sanità e assistenza sociale. In tale provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta degli interessati, saranno indicate le prescrizioni in ordine agli adempimenti necessari per l'adeguamento ai requisiti strutturali e professionali, nonché la data entro la quale detti adempimenti dovranno essere improrogabilmente completati.

4. Anche in deroga al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 1995, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di igiene, sanità e assistenza sociale, è autorizzata a modificare gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie al fine di armonizzarli con quelli di distretto sanitario e socio-assistenziale, avendo riguardo alle nuove delimitazioni delle province sarde ed alla più efficace erogazione dei servizi.

5. Al fine di garantire la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta linee

guida per la predisposizioni da parte di ciascuna Azienda sanitaria di un Piano Strategico di riqualificazione dell'assistenza e di rientro del disavanzo consolidato al 31 dicembre 2004. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie trasmettono all'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'inventario generale del patrimonio aggiornato al 31 dicembre 2004, redatto ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 10 del 1997, precisandone l'eventuale disponibilità in base a criteri funzionali. L'inventario è integrato dall'elenco degli immobili in locazione utilizzati dalle Aziende. Ai fini della valorizzazione del patrimonio disponibile, la Regione individua modalità di dismissione dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende nell'ambito del più generale riordino del patrimonio immobiliare regionale.

6. Al fine di favorire un confronto, a livello nazionale ed internazionale, sullo stato della ricerca biomedica e dell'ingegneria genetica, è istituito il Comitato regionale per la bioetica. Il Comitato ha il compito di elaborare un quadro complessivo dei programmi di ricerca più significativi per la realtà sarda, di formulare pareri su problemi di natura etica e giuridica che possano emergere con il progredire delle ricerche, di promuovere la divulgazione scientifica e la corretta informazione dell'opinione pubblica e di svolgere una funzione consultiva nei confronti della Giunta regionale e di altre istituzioni pubbliche o private. Il Comitato, nominato dalla Giunta su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità, è composto da non più di 10 membri, scelti tra esperti e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari in coerenza con la natura intrinsecamente pluridisciplinare della bioetica. Entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità, approva un regolamento recante disposizioni in materia di attività, obiettivi, durata e modalità di funzionamento del Comitato. La relativa spesa, è valutata in euro 15.000, per l'anno 2005 e fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'U.P.B. S12.023, agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

7. Il punto 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999 n. 8 è così modificato:

"5. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza annuale sulla base delle decorrenze accertate e certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno."

8. Al fine di realizzare una più completa valorizzazione delle competenze delle amministrazioni comunali in materia di politiche sociali, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, previa ricognizione delle attività svolte, della situazione economico finanziaria e del personale operante presso le case per anziani gestite dai Comuni di Iglesias, Sassari e Alghero, adotta, d'intesa con i Comuni interessati, il provvedimento per il definitivo riordino del personale e delle risorse delle Case per anziani con l'obiettivo di superare l'attuale situazione di precarietà ed incertezza, in coerenza con i complessivi criteri di finanziamento agli enti locali in materia di politiche sociali.

9. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria per l'anno 2005 è determinata in euro 680.473.000 (U.P.B. S12.027 e S12.028).

10. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 13, della legge regionale 22 aprile

2002, n. 7, relative alla realizzazione e gestione del sistema informativo sanitario è autorizzata una spesa valutata in annui euro 110.000 (U.P.B. S12.039).

11. È autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di:

a) euro 200.000 a favore dell'Università di Cagliari –Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche, servizio malattie metaboliche del bambino, per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (U.P.B. S12.025);

b) euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per il funzionamento e per l'attuazione di un programma di educazione sanitaria (U.P.B. S12.025).

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni le somme occorrenti al riequilibrio e al potenziamento dei servizi socio-assistenziali; per il trasferimento delle risorse si applicano i criteri previsti nel vigente Piano socio-assistenziale; per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 27.200.000 (U.P.B. S12.066).

**CAPO I V**  
**NORME DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA**  
**IN MATERIA DI PERSONALE**

**Art. 11**

**Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa  
in materia di personale**

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è determinato come segue:

- biennio 2002 – 2003: euro 26.600.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 18.000.000;
- biennio 2004 – 2005: euro 22.000.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 14.000.000.

2. Alla relativa spesa si fa fronte, fino all'anno 2005, con le disponibilità sussistenti sul conto dei residui dell'U.P.B. S03.005 e per gli anni 2006 e 2007 con gli stanziamenti di euro 32.000.000 iscritti nel conto della stessa U.P.B. S03.005.

3. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni in materia di progressioni professionali previste dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 1998–2001 e a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto medesimo, è autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2005, una spesa annua di euro 6.500.000 a valere, quanto ad € 2.849.000, sulle disponibilità sussistenti sul conto dei residui della U.P.B. S03.005 e per le residue somme, pari ad euro 3.651.000 per l'anno 2005 ed a euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sul conto della competenza della medesima Unità Previsionale di Base.

4. Le somme già conservate in bilancio sul conto dei residui in applicazione dell'articolo 37 del CCRL 1998 – 2001, dell'articolo 9, lettere a), b), c) e d) del contratto collettivo di lavoro 2000 – 2001, nonché le somme conservate per finalità perequative in materia di mobilità verticale, ai sensi dell'articolo 84 del predetto contratto 1998 – 2001 e dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11, sono disimpegnate.

5. L'articolo 18, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, è abrogato.

6. Gli enti di cui all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, provvedono ad adeguare i rispettivi bilanci alle disposizioni del comma 4.

**Art. 12**

## Disposizioni sugli organici e le assunzioni

1. Per l'anno 2005 e comunque sino all'attuazione del processo di trasferimento di funzioni alle Autonomie locali e di riordino delle competenze degli organi di governo regionale, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è determinata nel numero corrispondente al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2004, aumentato dei posti relativi a particolari figure professionali da assumere, nei limiti delle risorse disponibili, per garantire specifici fabbisogni e fatti salvi gli inquadramenti da disporre ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11. Con il procedimento del citato articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, sono rideterminate le dotazioni delle direzioni generali e attivato il conseguente processo di mobilità del personale.

2. La disposizione si applica agli enti regionali i cui atti di programmazione sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in materia di finanza e contabilità e di tutela del suolo e dell'ambiente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e che le figure professionali dei medesimi siano coerenti rispetto alla programmazione triennale di reclutamento di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11. L'inquadramento ha luogo nella categoria professionale e nel livello retributivo per i quali sono stati indetti i concorsi e con riconoscimento dell'anzianità del servizio regionale reso con rapporto a tempo determinato.

4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del comma 1 è riconosciuta l'anzianità di servizio regionale reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli effetti dell'articolo 70, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro, si applica l'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, se la procedura concorsuale a base dell'assunzione ha avuto inizio in data anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo medesimo.

5. I titoli di studio per l'accesso alle tre Aree di classificazione del personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalle norme vigenti nel tempo

dell'indizione.

6. Il periodo iniziale dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, è sostituito dal seguente: "Il termine previsto nel comma 9 dell'articolo 77 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è prorogato sino al 30 giugno 2005 per la copertura di un contingente di posti non superiore a quello indicato nella disposizione medesima, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale".

7. Per l'anno 2005 sono sospese nell'Amministrazione regionale e negli Enti le assunzioni del personale delle categorie A, B e C.

#### Art. 13 Risorse per l'organizzazione

1. Per gli anni 2005 e seguenti, le risorse previste dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, destinate all'organizzazione interna delle direzioni generali e agli incarichi incentivanti, sono determinate in euro 3.000.000 (UPB S02.056 – Cap. 02072). Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno per le predette finalità costituiscono economie di esercizio.

#### Art. 14 Trasferimenti alle province in materia di lavoro

1. E' trasferito alle province, per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 10 aprile 2001 n. 180, ed in particolare dall'articolo 3 comma 2, il personale, assegnato alla Regione con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2004), appartenente alle Direzioni provinciali del lavoro e delle soppresse Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (ex SCICA) in attuazione dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9. Le province provvedono all'inquadramento del predetto personale nei propri ruoli con la salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita nell'amministrazione di provenienza alla data del trasferimento.

2. Sono trasferite alla Provincia di Cagliari le competenze di cui alla lettera g) comma 1 articolo 3 del Decreto Legislativo 10 aprile 2001 n. 180.

3. E' altresì trasferito alla Provincia di Cagliari il personale della Direzione regionale del lavoro per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2. Tale personale può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare, una sola volta, il diritto di opzione per l'assegnazione ad altra sede provinciale. Per l'inquadramento si applica la norma del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti conferiti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo N. 234 del 17 aprile 2001 e dei relativi decreti di attuazione.

#### Art. 15

Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età e norme interpretative della L.R. n. 15 del 1965 (F.I.T.Q.)

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età. Il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, è consentito, a domanda, esclusivamente quando il dipendente non abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva.

2. I dipendenti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, sono interpretati, ai fini del trattamento integrativo a carico del FITQ, assumendo a base del calcolo la pensione diretta, indiretta e di reversibilità determinata secondo i criteri propri del sistema retributivo vigente anteriormente alla previsione della facoltà di opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è determinato, entro i limiti globali stabiliti dai medesimi articoli, sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante per il servizio comunque riconosciuto dal FITQ e il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza.

#### Art. 16

Esodo incentivato

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell'amministrazione e degli enti anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità

supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.

2. La domanda deve indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro, che in ogni caso non può essere posteriore al 31 dicembre 2005. L'indennità supplementare, come determinata al comma 1, è corrisposta entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario 2006, alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della U.P.B. S02.045.

3. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono portati in detrazione della dotazione organica del personale nella misura del 70 per cento e della dotazione organica dei dirigenti nella misura del 100 per cento.

4. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

#### Art. 17 Indennità di gabinetto

1. L'indennità di gabinetto dei dipendenti addetti al servizio del cerimoniale del presidente è rapportata a 100 ore di lavoro straordinario.

#### Art. 18 Modificazioni alla legge regionale n. 31 del /1998

1. La legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è modificata e integrata come segue:

- a) L'articolo 2, comma 7, è sostituito dal seguente: "7. I provvedimenti di istituzione modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione";
- b) nell'articolo 11, comma 5, sono soppresse le parole "*non immediatamente rinnovabile*";
- c) nell'articolo 12, comma 4, le parole "*ad uno o più livelli*" sono sostituite dalla parole "*di livello inferiore*";
- d) nell'articolo 28, il comma 7 è integrato, in fine, dal seguente periodo: "*L'attribuzione delle funzioni di studio ricerca e consulenza alle dirette dipendenze del presidente o degli assessori ha durata stabilita col decreto di attribuzione delle funzioni medesime e deve essere confermata entro trenta giorni dall'insediamento del rispettivo organo*"



*di direzione politica.*” Nella prima applicazione della disposizione del presente articolo il periodo di 30 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- e) Nell'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente *“L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli Enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione”*; nei commi successivi le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami.
- f) L'articolo 55, comma 1, infine, è così integrato: *“Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale.”*; il comma 2 del medesimo articolo è abrogato.

2. Sono abrogati: l'articolo 50, commi 10 e 11, l'art. 51, l'articolo 80, comma 3, l'articolo 77, comma 15, della legge regionale n. 31 del 1998, gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale n. 51 del 1978, e, agli effetti dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1965.

#### Art. 19

##### Altre disposizioni in materia di personale

1. Al personale dipendente del ruolo unico regionale in servizio presso il Centro Regionale di Programmazione spetta la retribuzione di rendimento e di posizione di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 1998 e agli articoli 101, 102 e 104 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 1998/2001.

2. Al fine di conseguire le finalità di cui al precedente comma i gruppi di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del DPGR n. 179 del 1986 possono essere sottoarticolati in unità organizzative secondo le modalità e i criteri previsti per quelle dell'Amministrazione regionale.

3. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, deve intendersi interpretata nel senso che il compenso spettante al Presidente degli Enti è commisurato alla retribuzione spettante, al momento di entrata in vigore della stessa legge n. 20 del 1995, ai Coordinatori generali dell'Amministrazione regionale senza possibilità di automatica equiparazione a figure apicali successivamente introdotte nella stessa Amministrazione.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI STRUMENTALI**

**Art. 20**

Trasferimento ai Comuni e alle Province delle funzioni delle Aziende Autonome di Cura e Soggiorno e degli Enti Provinciali del Turismo

1. Sono rispettivamente trasferite ai Comuni e alle Province le funzioni di cui al D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042 (Riordinamento delle Aziende autonome di cura, di soggiorno e turismo - di seguito denominate Aziende di soggiorno -) e le funzioni di cui al D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 (Riordinamento degli Enti Provinciali del turismo di seguito denominati E.P.T.).

2. I Comuni e le Province svolgono le funzioni trasferite secondo gli atti di programmazione generale formulati nell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione secondo il riordino delle competenze in materia turistica stabilito con successiva legge regionale collegata alla presente legge.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i commissari liquidatori ed è avviata la procedura di liquidazione degli enti turistici di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 del 1995.

4. L'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 21.

**Art. 21**

Conferimento delle risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al successivo comma 3, il personale delle Aziende di soggiorno e degli Enti provinciali del turismo e' trasferito rispettivamente ai Comuni e alle Province in cui hanno sede le Aziende di soggiorno e gli EPT. Allo stesso personale, oltre al riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità' di servizio maturata presso l'ente di provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'Ente di provenienza e quella spettante nell'amministrazione presso la quale il dipendente e' trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.

2. I criteri e le procedure di trasferimento nonché le tabelle di equiparazione tra

le professionalità possedute dal personale da trasferire e quelle del personale delle Province e dei Comuni sono definiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con le associazioni regionali degli Enti locali, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli Enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'intesa, l'Assessore competente in materia di personale provvede autonomamente.

3. Tutti i beni del patrimonio delle disciolte Aziende di soggiorno e degli Enti Provinciali del Turismo, salvo diverse intese tra gli Enti locali interessati e l'amministrazione regionale, sono trasferiti rispettivamente ai Comuni e alle Province di cui al precedente comma 1.

#### Art. 22

##### Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. La Regione contribuisce alla spese per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni e alle Province ai sensi delle presente legge. L'entità' e la ripartizione del contributo e definita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con la Conferenza Regione-Enti locali.

#### Art. 23

##### Soppressione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche

1. L'Ente Sardo Industrie Turistiche, istituito con la legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, e' soppresso e posto in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo comma 3, il relativo organo di amministrazione ed il Collegio dei revisori decadono.

2. Le funzioni dell'ESIT sono svolte dall'Assessorato competente in materia di turismo.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri. Ad essi spettano i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli Enti strumentali ricompresi nella tabella A della legge regionale 20/95.

4. Entro due mesi dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta

regionale, per il tramite dell'Assessore di Turismo, un programma di liquidazione dei beni dell'ente che individua i beni da alienare e quelli suscettibili di essere destinati ad iniziative di pubblica utilità.

5. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le direttive per la sua attuazione. L'approvazione del programma e le direttive sono notificate al commissario liquidatore a cura dell'Assessore del turismo.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione di cui al precedente comma sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'Ente.

7. Le operazioni affidate al commissario liquidatore sono svolte mediante le risorse umane e finanziarie affidate alla gestione liquidatoria, anche avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di patrimonio, e non possono protrarsi oltre 24 mesi dalla data di notifica di cui al precedente comma 5.

8. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESIT l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ESIT era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.

9. Le deliberazioni del commissario liquidatore concernenti l'alienazione di beni immobili sono soggette al controllo di cui alla legge regionale n° 14 del 1995.

#### Art. 24 Personale dell'ESIT

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito del conferimento delle funzioni dell'Esit alla Regione ai sensi della presente legge, il personale del predetto Ente e' inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale nella qualifica o area professionale rivestita all'atto dell'inquadramento. A detto personale sono riconosciuti l'anzianità' di servizio e il trattamento economico maturati presso l'Ente di provenienza. Al personale con qualifica dirigenziale si applica l'articolo 28, comma 8, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

2. Le assegnazioni del predetto personale alle direzioni generali degli Assessorati nonché la eventuale provvisoria assegnazione al commissario liquidatore ai sensi del precedente articolo 23, comma 7, sono disposte dall'Assessore competente in materia di organizzazione e personale sulla base della carenze di organico, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente legge all'Assessorato del turismo.

3. Il personale inquadrato nell'amministrazione regionale e' iscritto al Fondo

Integrativo del Trattamento di Quiescenza (FITQ), al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, al fondo integrativo dell'ente soppresso.

#### Art. 25

##### Copertura finanziaria articoli 20-24

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 20, 21, 22, 23 e 24, valutati in annui euro 10.700.000, si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli Enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto delle U.P.B. S07.018 e S07.019.

2. L'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

## Art. 26

### Riordino dell'Ersat e soppressione dei consorzi frutticoltura

1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti Enti:
  - a) Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro.
  - b) Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la denominazione *dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (E.R.S.A.T.)* è mutata in "ERSAT Sardegna", Ente per lo Sviluppo in Agricoltura, ed assume le funzioni degli Enti soppressi di cui al primo comma, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.
3. L'Organo di Amministrazione dell'ERSAT Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, individua i beni degli enti soppressi che non sono strumentalmente funzionali all'attività dell'Ente e li trasferisce al patrimonio della Regione al quale sono comunque assegnati, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti beni:
  - a) terreni ricadenti nel comune di Arborea;
  - b) terreni ricadenti nel comune di Abbasanta e costituenti parte del compendio "Tanca Regia";
  - c) i terreni e le pertinenze dell'azienda agricola della "Società Bonifiche Sarde" sono ceduti, con le procedure previste dalle norme vigenti per le società per azioni, alla Regione.

## Art. 27

### Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
  - a) Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (I.Z.C.) istituito con legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15.
  - b) Istituto Incremento Ippico della Sardegna (I.I.I.) istituito con legge regionale 28 maggio 1969, n. 27.
  - c) Stazione Sperimentale del Sughero (S.S.S.) istituita con legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5.
  - d) Centro Regionale Agrario Sperimentale (C.R.A.S.) istituito con legge regionale 19 giugno 1956, n. 22.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, quale ente

strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, l'ERA Sardegna, Ente per la Ricerca in Agricoltura, il quale assume le funzioni degli enti soppressi di cui al primo comma, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.

3. L' ERA Sardegna è gestito da un Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto del Presidente della Regione per un periodo di anni tre e composto da un presidente e da quattro membri dei quali, due eletti dal Consiglio Regionale e tre, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta regionale

4. In sede di prima applicazione, fino alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, l'ERA Sardegna è gestito da un Commissario, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, che ha il compito ulteriore di provvedere alla liquidazione degli enti soppressi e curare il passaggio dei beni e del personale all'ente di nuova istituzione.

5. Il Commissario dell'ERA Sardegna ha pure il compito di predisporre lo Statuto che tra le norme di organizzazione e funzionamento prevede un organo di controllo interno di gestione.

6. Lo Statuto è approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

7. Il Commissario dell'ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale individua i beni degli Enti soppressi che non sono strumentalmente funzionali all'attività del nuovo ente e li trasferisce al patrimonio della Regione al quale sono comunque assegnati, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti beni:

- a) Quote di proprietà della Stazione Sperimentale del Sughero della Società Suber Service S.r.l

8. Il Commissario dell'ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, provvede alla vendita dell'Ippodromo di Chilivani.

9. Agli Amministratori dell'ERA Sardegna spettano i compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e, a tal fine, l'Ente è iscritto nel primo gruppo della tabella A della stessa legge.

10. Al Commissario dell'ERA Sardegna competono i compensi previsti per il presidente dell'Ente.

Art. 28

Modifiche alla tabella A della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14

1. La tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è modificata nella parte denominata “Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale” come di seguito:

- a) Ente per lo Sviluppo in Agricoltura (ERSAT Sardegna);
- b) Ente per la Ricerca in Agricoltura (ERA Sardegna),

2. La parte denominata “Industria” della tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è abrogata.

#### Art. 29

##### Modifiche all’articolo 69 della legge regionale n° 31 del 1998

1. Dall’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono abrogate le seguenti lettere:

- “e) Istituto Zootecnico e Casario per la Sardegna (I.Z.C.);
- f) Istituto Incremento Ippico della Sardegna (I.I.I.);
- i) Stazione Sperimentale del Sughero (S.S.S.);”

2. Nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- “a) Ente per lo Sviluppo in Agricoltura (ERSAT Sardegna);
- d) Ente per la Ricerca in Agricoltura (ERA Sardegna);”.

3. E’ soppresso il comma 2 dell’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

4. Nel comma 3° dell’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 sono soppresse le parole “ed al comma 2”.

#### Art. 30

##### Scioglimento C.I.F.D.A.

1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 41.
2. Il personale del ruolo unico regionale, già distaccato presso il Consorzio di cui al comma 1, è trasferito negli organici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale.



3. Sono abrogate la legge regionale 12 novembre 1982, n. 41 e le seguenti disposizioni di leggi regionali: articolo 56 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; articolo 26 legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

#### Art. 31

#### Istituzione dell' Agenzia Regionale Sarda per la Erogazione in Agricoltura (ARSEA Sardegna)

1. E' istituita l' Agenzia Regionale Sarda per la Erogazione in Agricoltura (ARSEA Sardegna) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al Reg. CE 1258/99 e successive modifiche e integrazioni ed al D. Lgs. 165/99 e successive modifiche e integrazioni.
2. L' ARSEA Sardegna ha personalità giuridica pubblica ed è riconosciuta secondo le modalità previste dall' articolo 3, comma 2 del D. Lgs. 165/99 e successive modifiche e integrazioni.
3. L' ARSEA Sardegna potrà agire inoltre in qualità di organismo pagatore per tutte le provvidenza erogate in agricoltura e per lo sviluppo rurale dalla Regione Sardegna.
4. Con successive disposizioni della Giunta Regionale saranno disciplinate l' articolazione ed il funzionamento dell' ARSEA Sardegna. La dotazione di beni e personale necessario all' espletamento delle funzioni assegnate dovrà pervenire dalla Regione e dai suoi Enti strumentali.
5. Le entrate della ARSEA Sardegna consistono:
  - a) nelle somme destinate dall' Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell' organismo pagatore o nei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
  - b) nelle risorse assegnate ai sensi dell' art. 6, 4° comma del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
6. Le somme assegnate dall' Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate ai sensi del comma precedente.

#### Art. 32

#### Copertura finanziaria articoli 23, 27, 28, 29, 30 e 31

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 valutati in anni euro 25.502.000 si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto dell' U.P.B. S06.025.

2. L'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Art. 33

#### Disposizioni in materia di Comuni

1. È autorizzata la spesa di euro 45.000.000, nell'anno 2005, per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. (U.P.B. S04.017).

2. È autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 30.000.000 quale finanziamento dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 da destinare agli interventi di cui ai punti a) e b) del medesimo articolo; la concessione di finanziamenti in "de minimis" è consentita solo per la costituzione di nuove imprese (U.P.B. S04.017).

3. È autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 a favore di Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per l'erogazione di finanziamenti per il reperimento e la ristrutturazione di fabbricati da destinare allo svolgimento delle attività del volontariato, delle solidarietà, del tempo libero e dell'aggregazione sociale e giovanile. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. S04.017).

4. L'articolo 7/bis della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione è autorizzata ad erogare contributi ai Consorzi di Comuni, esclusi i Consorzi obbligatori, ed alle Unioni di Comuni, costituiti ai sensi degli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e controllo, nonché contributi straordinari per la fase di avvio delle Unioni di Comuni. Nella fase di determinazione dei contributi devono essere privilegiati i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti. (U.P.B. S04.016).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi".

5. All'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1 bis. "Per i finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea i termini di impegnabilità possono essere prorogati di un anno, a condizione che vengano comunque rispettati i termini di realizzazione degli interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione europea".

6. In deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 è consentita la realizzazione delle opere per le quali è stato pubblicato il relativo bando entro il 30 giugno 2004; ai relativi oneri si fa fronte ai sensi del comma 7 del citato articolo 1.

7. È autorizzato il trasferimento dei seguenti beni immobili di proprietà dell'IACP della Provincia di Cagliari siti nel territorio del Comune di Carbonia al medesimo Comune al prezzo simbolico di 1 euro:

a) aree e annessi opere accessorie relative al Parco Rosmarino, al Parco Cortoghiana, al Parco Archeologico Cannas e al Campo Sportivo S. Barbara sito in Corso Angioy;

b) aree sulle quali l'Amministrazione comunale di Carbonia ha realizzato edifici a carattere pubblico;

c) i seguenti beni adibiti ad uso pubblico:

1. edificio sito in via Marconi 14;
2. edificio sito in via Umbria 22;
3. edificio sito in via Marconi 65;
4. edificio polizia municipale sito in piazza San Ponziano;
5. edificio Centro aggregazione sito in piazza Venezia 63;
6. edificio Centro aggregazione sito in piazza Venezia 21;
7. edificio Centro aggregazione sito in via Bresciano;
8. alloggi parcheggio siti in via Trieste;
9. scuole elementari di via Mazzini;
10. albergo operaio di via Costituente.

8. Con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale da emanarsi in esecuzione delle disposizioni del precedente comma, sentiti il Comune di Carbonia e l'IACP, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti e definite le modalità per la relativa consegna.

Art. 34  
Riordino delle Comunità montane

1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle zone montane, la Regione individua i criteri per la costituzione delle Comunità montane, tali da garantire l'esercizio associato delle funzioni comunali in zone omogenee, nonché per l'attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.

2. Le Comunità montane sono unioni di comuni montani i quali abbiano almeno il 50 per cento del loro territorio al di sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del mare, devono comprendere almeno quattro comuni con una popolazione complessiva non inferiore a quindicimila abitanti. Non possono in ogni caso far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, l'ambito territoriale delle Comunità montane non può coincidere con quello di una intera provincia. Ai sensi di tale disposizione, la Comunità montana dell'Ogliastra cessa con la proclamazione del presidente dell'omonima Provincia, la quale succede nei rapporti giuridici ed economici della soppressa comunità. Le funzioni attinenti la fase liquidatoria dell'ente sono svolte dal Presidente della Provincia.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze degli enti locali, approva apposito provvedimento contenente il riassetto generale delle Comunità montane della Sardegna e le disposizioni per la successione tra le Comunità montane attualmente esistenti e quelle istituite in osservanza dei criteri del presente articolo.

Art. 35  
Riordino del Patrimonio immobiliare regionale

1. Al fine di garantire un efficace utilizzo dello strumento patrimoniale nella gestione delle entrate e delle spese regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare programmi di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime, ai sensi delle vigenti norme statali in materia.

2. Ai fini di cui al comma precedente ed in funzione sia del riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che della formulazione del conto del patrimonio, la Regione Autonoma della Sardegna succede nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli Enti, Istituti ed Aziende Regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale

approva apposito elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, oltre quanto previsto per legge, i beni immobili che rivestono particolare interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico o funzionale.

4. Gli Enti, Istituti ed aziende di cui al precedente secondo comma trasmettono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, copia del proprio conto patrimoniale immobiliare unitamente all'elenco di cui all'articolo 65 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

5. Il medesimo elenco, convalidato con specifica determinazione del direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari.

6. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 è così modificato:

“Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale.”

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 640.000 (U.P.B. S04.026).

#### Art. 36

##### Disposizioni in materia di ambiente e caccia e protezione civile

1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (U.P.B. S05.043).

2. Per gli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni relativi alla procedura di valutazione di incidenza, è autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 180.000 (U.P.B. S05.035).

3. La tassa di concessione regionale prevista dall'articolo 87 comma 1 lettera b) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 è dovuta, a partire dalla stagione venatoria 2005/2006, anche in mancanza del piano regionale faunistico venatorio. Il mancato pagamento della tassa comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 200.

4. E' autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per l'aggiornamento

del Piano regionale dei rifiuti (U.P.B. S05.028).

5. È istituita la tassa fitosanitaria nella misura stabilita dall'allegato VIII bis della direttiva 2002/89/CEE; tale tassa è dovuta dall'importatore di vegetali e/o prodotti vegetali e deve essere assolta prima dell'inizio dei controlli così come previsto dall'articolo 13 quinquies della richiamata direttiva. Le relative modalità di riscossione sono stabilite con decreto dell'Assessore competente in materia.

6. È autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31. (U.P.B. S05.035)

7. La competenza al rilascio dell'autorizzazione in deroga per gli interventi previsti all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è attribuita alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

8. Alla lettera c) dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole: "e a tutti gli altri interventi di protezione civile".

9. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 19, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani, è autorizzata, nell'anno 2005, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 (U.P.B. S05.029).

## Art. 37 Disposizioni varie

1. Nella legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

- nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "per l'anno 2002" sono soppresse;
- dopo il comma 4 dell'articolo 2 è introdotto il seguente:  
"5. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore."

2. Nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 sono introdotte le seguenti modifiche:

- Nel comma 1 dell'articolo 10, l'espressione "può essere inquadrato nei ruoli della medesima Agenzia" è sostituita dalla seguente: "e presso l'Amministrazione regionale, può essere inquadrato nei rispettivi ruoli".
- Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 15 sono sostituite dalle seguenti:  
"15. Per il funzionamento del CREL di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n.

19 e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 300.000 (U.P.B. S01.011 – Cap. 01030).

15. bis. Al Presidente del CREL è riconosciuto un compenso forfetario pari ad euro 18.000 annui. Tale compenso deve essere rapportato al periodo di effettiva durata in carica.

15 ter. Ai componenti del CREL, ivi compreso il Presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero pari a euro 150 per la partecipazione alle sedute dell'organo, per un numero massimo di cinquanta sedute annue.

15. quater. Ai componenti del CREL è, inoltre riconosciuto:

- a) l'indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale;
- b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale per l'uso dell'auto propria;
- c) il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.”

3. A decorrere dall'anno 2005, la competenza in materia di gettoni di presenza e di altre indennità stabilite dalla normativa vigente in materia, spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi è attribuita all'organo amministrativo di rispettiva competenza; l'Assessorato agli Affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di bilancio.

4. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

5. Al personale del Centro Regionale di Programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura POR – Sardegna 2000-2006, e di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal Direttore generale sono attribuiti i poteri gestori previsti dall'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. L'Osservatorio Industriale di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 assume la denominazione di “Osservatorio Economico” e svolge le attività relative alla costruzione di banche dati, alla determinazione degli indicatori socio-economici, alle analisi descrittive dei fenomeni socio-economici e delle tematiche strategiche tra le quali il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche per la definizione delle politiche regionali dei comparti dell'agricoltura, pesca, industria, artigianato, commercio turismo e servizi, a sostegno delle politiche di sviluppo regionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma, 2 della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 200.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (U.P.B. S01.017).

8. I commi 18 e 19 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:



“18. Il termine per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 è fissato in mesi quattro dalla data dell’evento. L’istanza deve contenere, oltre agli elementi già previsti dal comma 2 dell’articolo 2, copia della denuncia dell’evento presentata all’Autorità competente. Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21, qualora, trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza, le indagini dell’Autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non si siano concluse, l’Amministrazione regionale può concedere un’anticipazione sulla provvidenza prevista dall’articolo 1 della stessa legge, per un importo non superiore al 50 per cento dell’ammontare del danno accertato dall’Amministrazione, previa presentazione da parte dell’interessato di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 trovano applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall’anno 2002.”

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata nell’anno 2005 la complessiva spesa di euro 1.200.000 di cui euro 1.000.000 sulle disponibilità sussistenti in conto residui dell’U.P.B. S02.009.”

#### Art. 38

##### Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005-2007 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

#### Art. 39

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.



## INDICE

### CAPO I

|   |   |
|---|---|
| DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E PROGRAMMATICO.....            | 1 |
| Art. 1  |   |
| Disposizioni di carattere finanziario.....                            | 1 |
| Art. 2  |   |
| Chiusura di contabilità speciali e conti correnti ex L.R. 1/1975..... | 2 |
| Art. 3  |   |
| Recuperi e soppressione di Fondi di rotazione o assimilati.....       | 3 |
| Art. 4  |   |
| Razionalizzazione e controllo della spesa.....                        | 4 |

### CAPO II

|  |   |
|--|---|
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE<br>E ATTIVITÀ PRODUTTIVE..... | 6 |
| Art. 5   |   |
| Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia.....            | 6 |
| Art. 6   |   |
| Disposizioni nel settore agricolo.....                                   | 8 |
| Art. 7   |   |
| Interventi nel settore dei trasporti.....                                | 9 |

### CAPO III

|   |    |
|---|----|
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI ISTRUZIONE<br>E ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIO-SANITARIE..... | 11 |
| Art. 8  |    |
| Disposizioni in materia di lavoro.....  | 11 |
| Art. 9  |    |
| Disposizioni nel settore dell'istruzione, cultura, spettacolo e sport.....                      | 12 |
| Art. 10   |    |
| Disposizioni in materia di sanità ed assistenza sociale.....                                    | 15 |

### CAPO IV

|   |    |
|---|----|
| NORME DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA<br>IN MATERIA DI PERSONALE..... | 18 |
|---|----|

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Art. 11 | Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa<br>in materia di personale.....   | 18 |
| Art. 12 | Disposizioni sugli organici e le assunzioni.....   | 18 |
| Art. 13 | Risorse per l'organizzazione.....  | 20 |
| Art. 14 | Trasferimenti alle province in materia di lavoro.....  | 20 |
| Art. 15 | Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età e norme interpretative della L.R. n. 15<br>del 1965 (F.I.T.Q.).....                        | 21 |
| Art. 16 | Esodo incentivato.....   | 21 |
| Art. 17 | Indennità di gabinetto.....  | 22 |
| Art. 18 | Modificazioni alla legge regionale n. 31 del /1998.....  | 22 |
| Art. 19 | Altre disposizioni in materia di personale.....  | 23 |
| CAPO V  |  |    |
|         | DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI STRUMENTALI.....   | 24 |
| Art. 20 | 24   |    |
|         | Trasferimento ai Comuni e alle Province delle funzioni delle Aziende Autonome di Cura e<br>Soggiorno e degli Enti Provinciali del Turismo..... | 24 |
| Art. 21 | Conferimento delle risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite....   | 24 |
| Art. 22 | Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.....  | 25 |
| Art. 23 | Soppressione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche.....   | 25 |
| Art. 24 | Personale dell'ESIT.....   | 26 |
| Art. 25 | Copertura finanziaria articoli 20-24.....  | 27 |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| Art. 26 | Riordino dell'Ersat e soppressione dei consorzi frutticoltura.....                              | 28 |
| Art. 27 | Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS.....   | 28 |
| Art. 28 | Modifiche alla tabella A della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.....                       | 29 |
| Art. 29 | Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n° 31 del 1998.....                             | 30 |
| Art. 30 | Scioglimento C.I.F.D.A.....   | 30 |
| Art. 31 | Istituzione dell'Agenzia Regionale Sarda per la Erogazione in Agricoltura (ARSEA Sardegna)..... | 31 |
| Art. 32 | Copertura finanziaria articoli 23, 27, 28, 29, 30 e 31.....                                     | 31 |
| CAPO VI |   |    |
|         | DISPOSIZIONI DIVERSE.....   | 33 |
| Art. 33 | Disposizioni in materia di Comuni.....  | 33 |
| Art. 34 | Riordino delle Comunità montane.....  | 35 |
| Art. 35 | Riordino del Patrimonio immobiliare regionale.....  | 35 |
| Art. 36 | Disposizioni in materia di ambiente e caccia e protezione civile.....                           | 36 |
| Art. 37 | Disposizioni varie.....   | 37 |
| Art. 38 | Copertura finanziaria.....  | 39 |
| Art. 39 | Entrata in vigore.....  | 39 |